



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.* sul ricorso numero di registro generale 305 del 2024, proposto da XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di XXXXXX, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege*;

per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di XXXXXX - Sportello Unico Immigrazione prot. n. P-PC/L/Q/2023/XXXXXX del XXX giugno 2024, di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro stagionale" in permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato";

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di XXXXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. XXXX nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024, nessuno intervenuto per le parti;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti

dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con nota del 21 febbraio 2024 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di XXXXXX dava comunicazione al ricorrente, cittadino indiano, del rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro stagionale” in permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato”;

che, tuttavia, accertato trattarsi di caso in cui l’istanza di conversione (presentata il 4 dicembre 2023) era intervenuta quando risultava già scaduto (alla data del 3 dicembre 2022) il permesso di soggiorno per motivi di “lavoro stagionale”, l’Amministrazione prima dava comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca e poi con provvedimento prot. n. P-PC/L/Q/2023/XXXXXX del XXX giugno 2024 disponeva la revoca del nulla osta;

che avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa l’interessato;

che egli imputa all’Amministrazione l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 (“*Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4*”), quale interpretato dalla giurisprudenza, nel senso cioè che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro stagionale” non osta alla successiva presentazione dell’istanza di conversione, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 24, comma 10;

che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di XXXXX, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, opponendosi all’accoglimento del ricorso;

che alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che la controversia ha ad oggetto il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro stagionale” in permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato”, motivato con la circostanza che il richiedente aveva presentato l’istanza quando era già scaduto il permesso di soggiorno da convertire;

che, come è noto, si è oramai consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui all’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione, prevedendo essa, quali sole condizioni a tale fine necessarie, l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, la sussistenza di un’offerta di contratto di “lavoro subordinato” a tempo determinato o indeterminato e il rispetto delle quote di cui al precedente art. 3, comma 4 (v., *ex multis*, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 marzo 2024 n. 755);

che, pertanto, la validità del titolo di soggiorno al momento della domanda non è un requisito per la «conversione», difettando un termine perentorio del tipo di quelli presenti in altre disposizioni del testo unico del 1998, quale l’art. 6, comma 1 (v., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 30 gennaio 2024 n. 1840; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 giugno 2024 n. 420; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 23 settembre 2024 n. 753);

che, del resto, neppure la sussistenza di un termine perentorio si presenta ricavabile dall'argomentazione logica secondo cui solo il titolo ancora efficace può essere suscettibile di conversione, per doversi invece tenere conto della circostanza che, in materia di immigrazione, il legislatore ha mostrato di non volersi ancorare a rigidi schemi logici, preferendo adottare soluzioni pragmatiche che salvaguardino, al contempo, l'interesse dello straniero a soggiornare nel territorio dello Stato e l'interesse pubblico a che sia assicurato un ordinato fenomeno migratorio e, più in generale, a che sia garantita la pubblica sicurezza, come si evince chiaramente dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce che, nel valutare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti e deve quindi accogliere l'istanza qualora, al momento della valutazione stessa, ricorrano i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni inadempienza pregressa e da ogni carenza formale (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 755/2024 cit.);

che a tale orientamento giurisprudenziale ha già aderito questa Sezione (v. sent. n. 100 del 2 maggio 2024), dovendosi quindi ribadire che l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per "lavoro stagionale" non è di per sé ostativa alla presentazione dell'istanza di conversione, posto che una simile preclusione dovrebbe ricavarsi in via interpretativa assumendo la sussistenza di un termine perentorio non espressamente previsto dalla legge, e ciò in contrasto con il noto principio secondo cui solo la legge può fissare termini aventi questa natura;

che, pertanto, venendo al caso di specie, l'atto impugnato è illegittimo, giacché non può l'Amministrazione negare al ricorrente la richiesta «conversione» per l'addotta intempestività dell'istanza e cioè per il solo formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire (v., in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2023 n. 5604);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio;

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di legge, la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.;

che, del resto, non vi osta la mancata comparizione dei difensori delle parti, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021 n. 1453), l'obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all'udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la *ratio* acceleratoria insita nell'art. 60 cod.proc.amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo;

che le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati.....